Corso Operatore C.R.I. nel Settore Emergenza

Il Servizio Nazionale di Protezione Civile

Legislazione e normativa

Rev. 1-2015

Argomenti della lezione

- Storia della Protezione Civile.
- Quadro legislativo.
- Legge 225/92 Istituzione del Servizio Nazionale di Protezione Civile.
- Le modifiche alla 225/92 con le Leggi 100/12 e n. 119/13
- Le attività di Protezione Civile.
- La tipologia degli eventi.
- SISTEMA, Sala Italia, i ruoli, gli attori e le competenze.
- I compiti della CRI

Obiettivi

- Conoscere l'evoluzione storica della protezione civile in Italia.
- Conoscere il sistema nazionale di protezione civile.
- Saper distinguere le tipologie di eventi.
- Comprendere i ruoli e le responsabilità ai vari livelli.
- Acquisire coscienza e conoscenza del ruolo della CRI in Protezione Civile

DURATA: 1 ORA

Cos'è la Protezione Civile ?

CULTURA
&
INFORMAZIONE

PREVENZIONE

ORGANIZZAZIONE

TUTELA
DELL'AMBIENTE

GESTIONE ORDINATA
DI RISCHI E RISORSE

INSIEME DELLE ATTIVITA' VOLTE A FRONTEGGIARE EVENTI STRAORDINARI CHE NON POSSONO ESSERE AFFRONTATI CON SINGOLE FORZE ORDINARIE

COORDINAMENTO
STRAORDINARIO DI FORZE
ORDINARIE

INTEGRAZIONE
SOCIALE

OTTIMA
COMUNICAZIONE

TECNOLOGIA AVANZATA:
- TELEMATICA
- RADIO & TELEFONIA
- INFORMATICA

Obiettivi della Protezione Civile

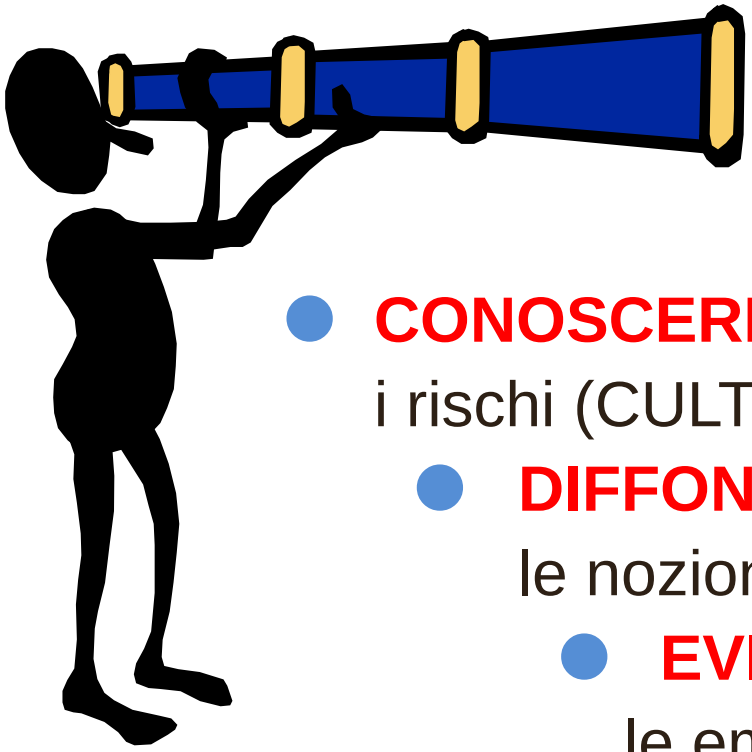

- **CONOSCERE e FAR CONOSCERE**
  i rischi (CULTURA DEL RISCHIO)
  - **DIFFONDERE**
    le nozioni di comportamento
    - **EVITARE**
      le emergenze prevedibili
      - **LIMITARE**
        al massimo le conseguenze di una catastrofe inevitabile

Ripercorrendo la storia …

Nel passato i fenomeni naturali venivano interpretati come manifestazioni delle divinità

- Gli **ETRUSCHI** avevano affidato ai sacerdoti il compito di prevedere i terremoti analizzando i segnali che la natura trasmetteva. I contadini ed i pastori avevano l'incarico di riferire ai sacerdoti le informazioni relative a:
  - Volo degli uccelli
  - Variazioni temperatura dell'acqua
  - Comportamento degli animali

- I **ROMANI** del periodo imperiale disponevano di un vero e proprio Corpo dei Vigili del Fuoco (VII Corte) impegnati a contrastare i violenti incendi che devastavano interi quartieri di Roma

- Nel **MEDIOEVO** le strutture costituite contro le avversità naturali si identificavano con le Misericordie che svolgevano la funzione di contrastare gli effetti del diffondersi di malattie.

  Attribuivano un significato religioso agli eventi calamitosi:

  - Il terremoto era una manifestazione divina da scongiurare recitando preghiere

  - L'intensità si un sisma veniva misurata in base alla lunghezza delle preghiere recitate durante il suo verificarsi

- Gli eventi calamitosi nel **600** erano imputati a demoni malefici ed il sistema per combatterli era quello di bruciare maghi e streghe ritenuti di aver provocato il sisma, l'incendio o la pestilenza attraverso malefici

- Con l'**ILLUMINISMO** si è cercato di studiare i fenomeni in modo scientifico:
  - Prevenire
  - Limitare gli effetti

- Solo dal **XIX secolo** iniziò a diffondersi la convinzione che fosse necessario istituire sistemi e strutture di tutela a seguito di eventi calamitosi che si verificarono nel territorio italiano …….

28 dicembre 1908 Terremoto Sicilia

13 gennaio 1915 Terremoto Marsica

- **REGI DECRETI** che individuavano modalità di intervento in occasioni di eventi calamitosi ma che nascevano sempre a posteriori

R.D.L. 1915/1919

LA PROTEZIONE CIVILE NON HA ASSUNTO UNA SUA AUTONOMIA FUNZIONALE MA È ANCORA COMMISTA ALLA DIFESA CIVILE

DEFINISCONO L'ATTO DEL SOCCORSO RELATIVAMENTE AGLI EVENTI TELLURICI (MINISTERO LAVORI PUBBLICI)

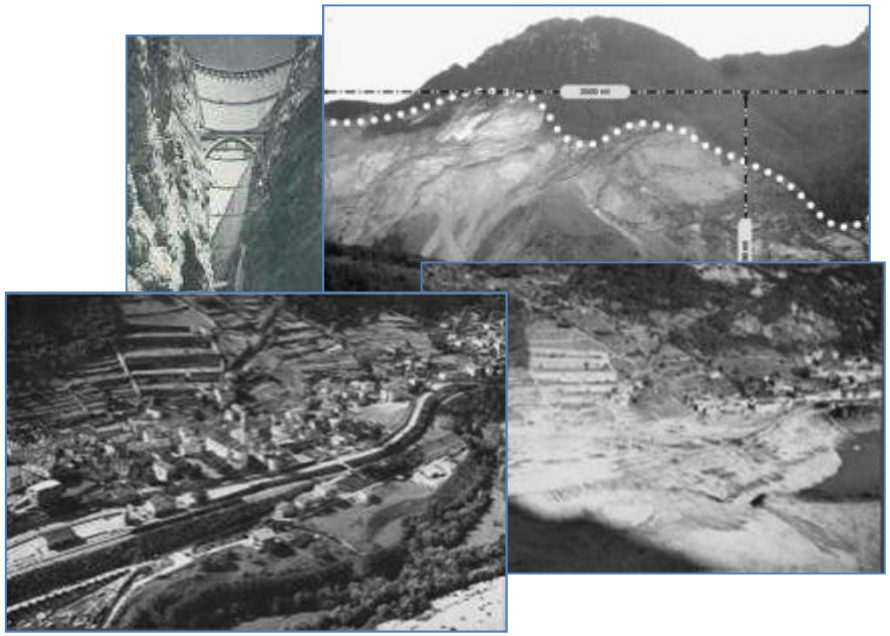

09 ottobre 1963 Frana del Vajont

04 novembre 1966 Alluvione Firenze

- **Legge n.996 del 1970** "Norme sul soccorso e l'assistenza delle popolazioni colpite da calamità- Protezione Civile"

L. 996/1970

LA PROTEZIONE CIVILE INIZIA AD ASSUMERE UNA CONNOTAZIONE AUTONOMA NON COME FUNZIONE MA COME ATTIVITÀ

DEFINISCE L'ATTO DEL SOCCORSO PER LE CALAMITÀ (MINISTERO DELL'INTERNO)

06 maggio 1976 Terremoto Friuli

23 novembre 1980 Terremoto Irpinia

D.P.R. 66/1981

L. 938/1982

SI REALIZZA UNA STRUTTURA DI COMANDO ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE A SUPPORTO DEL NASCENTE MINISTERO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORGANIZZA LE STRUTTURE IMPIEGATE NEL SOCCORSO (MINISTERO DELL'INTERNO)

ISTITUISCE IL DIPARTIMENTO DELLA P.C. A SUPPORTO DEL MINISTRO DELLA P.C. (PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI)

L. 225/92

La protezione civile assume una connotazione autonoma come insieme di attività diverse e conseguenziali. Si definisce il ruolo della prevenzione e si inizia a prefigurare il coinvolgimento dei livelli periferici

Definisce la protezione civile come insieme di attività che si realizza attraverso la competenza dei soggetti coinvolti

D.L. 112/98

Aumenta la spinta verso un ruolo più marcato delle Regioni

Ridefinisce le competenze tra le diverse componenti del Servizio Nazionale (Stato, Regioni, enti Locali)

RUOLO DI CONCORRENZA DELLE REGIONI

RUOLO DI CONCORRENZA DELLE REGIONI

L. 401/01

L.C. 3/01
Modifiche al Titolo V

Circolare DPC 5164/02

La protezione civile assume definitivamente lo stato di funzione resa tale dalla "integrazione" di tutti gli Enti interessati

Ridefinisce il ruolo di coordinamento del DPC (Presidenza del Consiglio dei Ministri)

Definisce le attività di protezione come materie di legislazione concorrente

Chiarisce la ripartizione delle competenze amministrative in materia di protezione civile

D.L. 245/02

anche prima della dichiarazione
dello stato di emergenza,
il Presidente del Consiglio dei Ministri
dispone il coinvolgimento
delle strutture operative nazionali
per fronteggiare l'emergenza
attraverso il Capo del Dipartimento della p.c.
che provvede al coordinamento degli interventi

D.L. 90/05

la titolarità della funzione
in materia di protezione civile
al Presidente del Consiglio dei Ministri
che può delegarne l'esercizio

Direttiva PCM
06 aprile 2006
DPCM e Direttiva PCM
03 dicembre 2008

Indicazioni per il coordinamento
operativo in emergenza
Indirizzi operativi per la gestione
delle emergenze
- Sistema → Sala Italia
- flusso informazioni,
- attivazione e coordinamento componenti
- descrizione del modello organizzativo

D.L. 59/12

Disposizioni urgenti per il riordino della Protezione Civile

LEGGE 100/12

Conversione in Legge con modificazioni del Decreto Legge 59/12

RUOLO DI COORDINAMENTO DELLO STATO

24 Febbraio 1992

Disegno di legge 225 “Zamberletti”

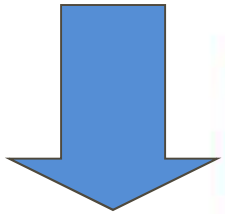

LEGGE 225/92

Finalità del Sistema di Protezione Civile

Il sistema di Protezione Civile nasce al fine

di **tutelare l'integrità della vita, dei beni, degli insediamenti e dell'ambiente** dai danni o dal pericolo di danni derivanti

da calamità naturali, da catastrofi e da altri grandi eventi che determinino grave rischio

Attraverso le

Attività di Protezione Civile

PREVISIONE

PREVENZIONE

SOCCORSO

SUPERAMENTO e RIPRISTINO

Previsione

- Analisi delle cause degli eventi calamitosi
- Analisi dei rischi e della loro storicità e frequenza
- Quantificazione dei possibili danni
- Censimento delle risorse alternative

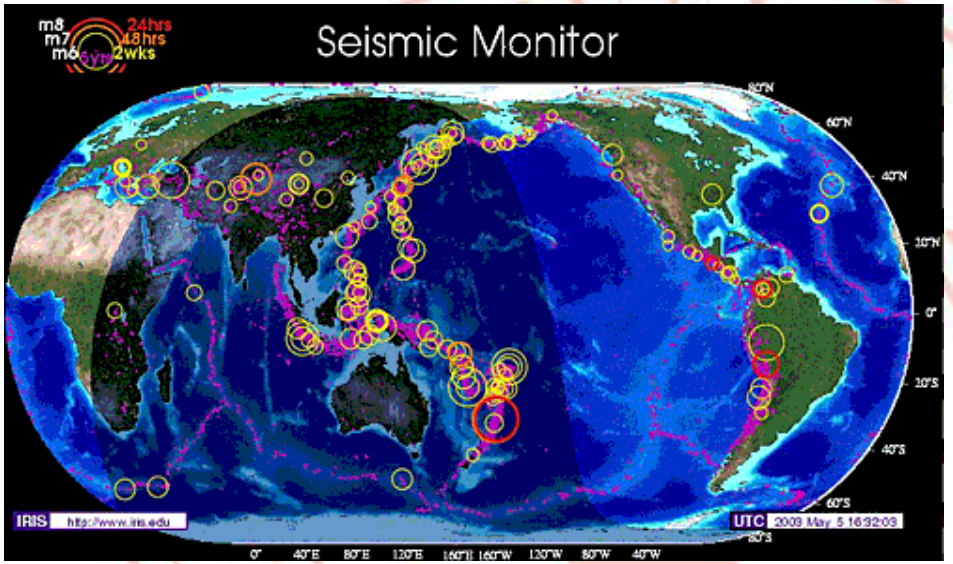

Prevenzione

Ruspe al lavoro sull'Etna

- Attività volte ad evitare o ridurre la pericolosità di un evento
- Azioni che comportano degli accorgimenti tendenti a diminuire la vulnerabilità cui siamo soggetti a seguito di un evento

Soccorso

- Attuazione degli interventi tecnici e sanitari diretti ad assicurare l'assistenza alle popolazioni colpite

Superamento e Ripristino

- Svolgimento delle attività necessarie alla ripresa delle normali condizioni di vita

Tipologia di Rischi

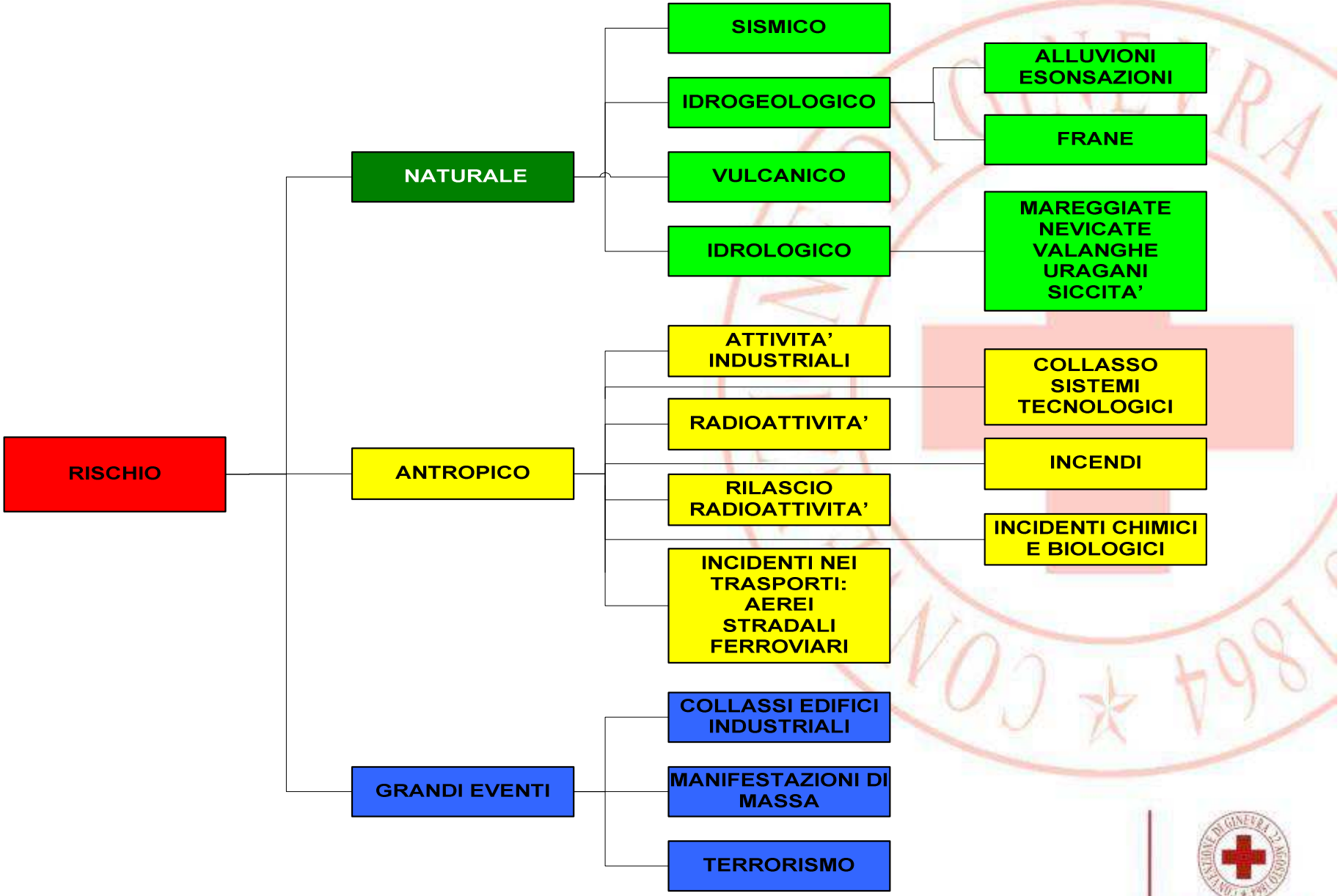

Formula per il Rischio

$$R = P \times V$$

RISCHIO = grado di perdite (numero atteso di perdite umane, feriti, danni alle proprietà, interruzione delle attività, ecc.) in conseguenza di un fenomeno naturale o artificiale;

PERICOLOSITA' = probabilità che un fenomeno potenzialmente dannoso si verifichi in un dato tempo e in una data area;

VULNERABILITA' = attitudine a subire danni di un elemento o gruppo di elementi esposti al rischio derivante da un fenomeno di determinata pericolosità.

Servizio Nazionale di Protezione Civile: Componenti Istituzionali

- Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile
- Regioni
- Province/Uffici Territoriali di Governo-Prefetture
- Comuni
- Associazioni di Comuni
- altri Enti pubblici e privati
- Cittadini

WWW.CRI.IT

CROCE ROSSA ITALIANA

Servizio Nazionale di Protezione Civile: Strutture Operative Nazionali

- Vigili del Fuoco
- Forze Armate
- Forze dell'Ordine
- Corpo Forestale dello Stato
- Servizi Tecnici Nazionali
- Gruppi Nazionali di Ricerca Scientifica
- **Croce Rossa Italiana**
- Servizio Sanitario Nazionale
- Associazioni di Volontariato
- Soccorso Alpino

Tipologia degli eventi ed ambiti di competenze (art.2 L.225/92)

A eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai **singoli enti e amministrazioni** competenti in via ordinaria

→ **PIANIFICAZIONE COMUNALE DI EMERGENZA**

B eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di **più enti o amministrazioni** competenti in via ordinaria

→ **PIANIFICAZIONE PROVINCIALE DI EMERGENZA**

C calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con **mezzi e poteri straordinari**

→ **PIANIFICAZIONE NAZIONALE DI EMERGENZA**

Emergenze di tipo A

Eventi che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili da singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria.

- Competenza Comunale / Inter-Comunale
- Attivazione:
  - Unità di Crisi Locale
  - COM / COI / COC

Emergenze di tipo B

Eventi che per loro natura ed estensione comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria.

- Competenza Provincie e/o Regioni
- Attivazione:
  - CCS - Prefettura
  - COP / COM

Emergenze di tipo C

Calamità naturali, catastrofi o altri eventi che debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

- Competenza allo Stato
- Gestione:
  - DPC – COMITATO OPERATIVO - CCS
  - DI.COMA.C. (sul posto)

Modello di Intervento

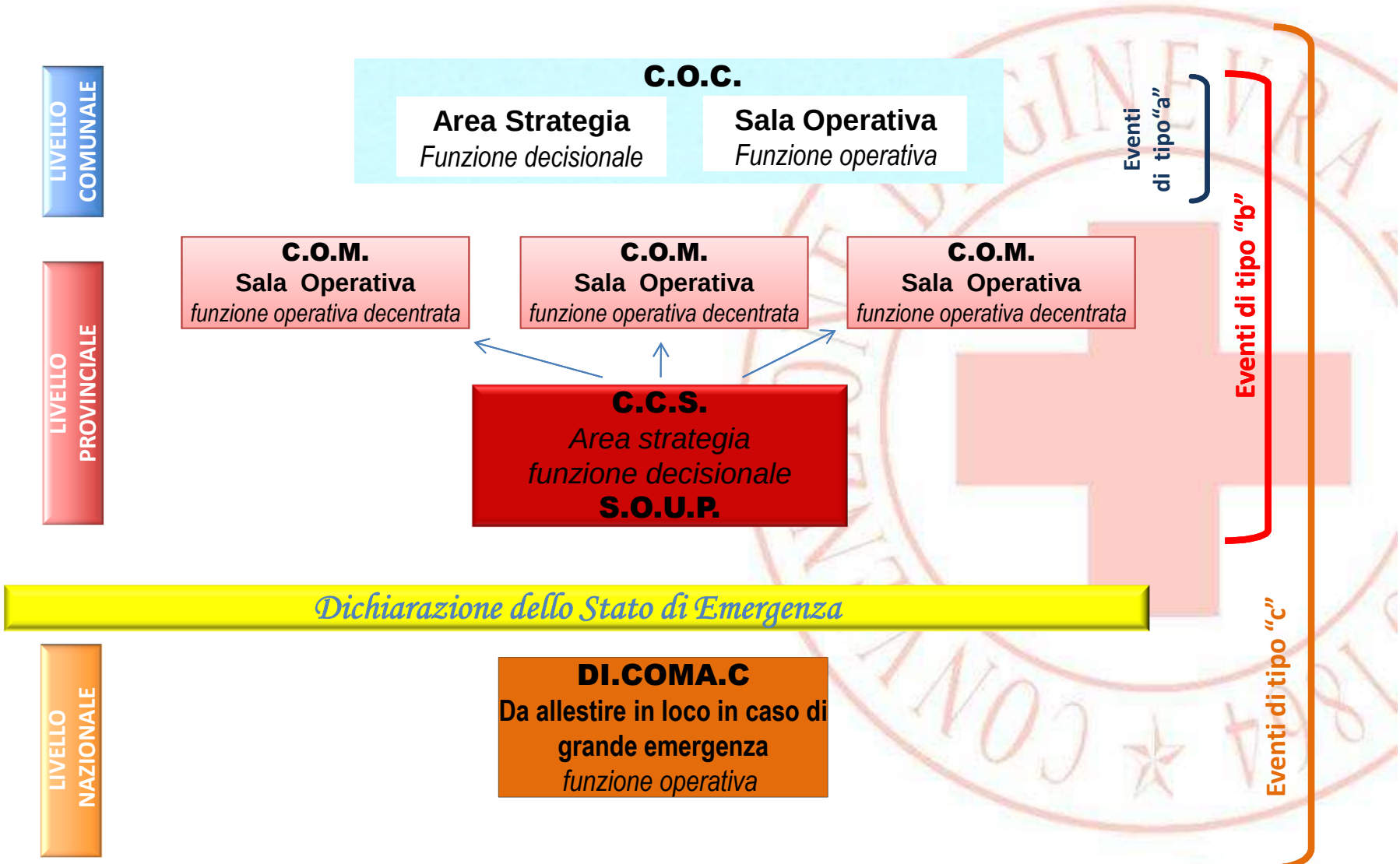

Direzione di Comando e Controllo (DI.COMA.C)

- Dipende dal **Commissario Delegato**, nominato dal *Presidente del Consiglio dei Ministri*, o dal *Ministro o Sottosegretario per il Coordinamento della P.C.* che ha pieni poteri su tutte le operazioni di P.C. ed esercita, sul luogo dell'evento, il coordinamento nazionale.
- è articolata con una **struttura di 14 funzioni di supporto** con a capo altrettanti responsabili, e da settori operativi diretti da dirigenti civili e/o militari.
- Deve essere ubicata in una struttura pubblica in posizione baricentrica rispetto alle zone di intervento.

Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)

- Gestisce gli interventi **a livello provinciale** e individua le strategie e le modalità di intervento da mettere in atto per il superamento dell'emergenza con il coordinamento dei C.O.M., di cui decide anche la posizione;
- viene costituito dal prefetto e opera con **14 funzioni di supporto**.
- All'interno del C.C.S. agiscono i responsabili di tutte le strutture operative presenti sull'intero territorio provinciale.

△ Centro Operativo Misto (C.O.M.)

- Coordina le strutture operative del Sistema Nazionale di Protezione Civile, nel proprio territorio di competenza;
- Agisce a **livello comunale e intercomunale**;
- Per ogni C.O.M. il Prefetto nomina e delega con pieni poteri un Responsabile, che si avvale delle **14 funzioni di supporto**.

□ Centro Operativo Comunale (C.O.C.)

- Presieduto dal **Sindaco**, quale prima autorità di Protezione Civile per la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alla popolazione.
- Deve essere ubicato in strutture antisismiche e in aree di facile accesso.
- Opera attraverso **9 funzioni di supporto**. Per le città con popolazione superiore a 35/40 mila abitanti il C.O.C. coincide con il C.O.M..

Esempio C.O.M. Provincia di Verona

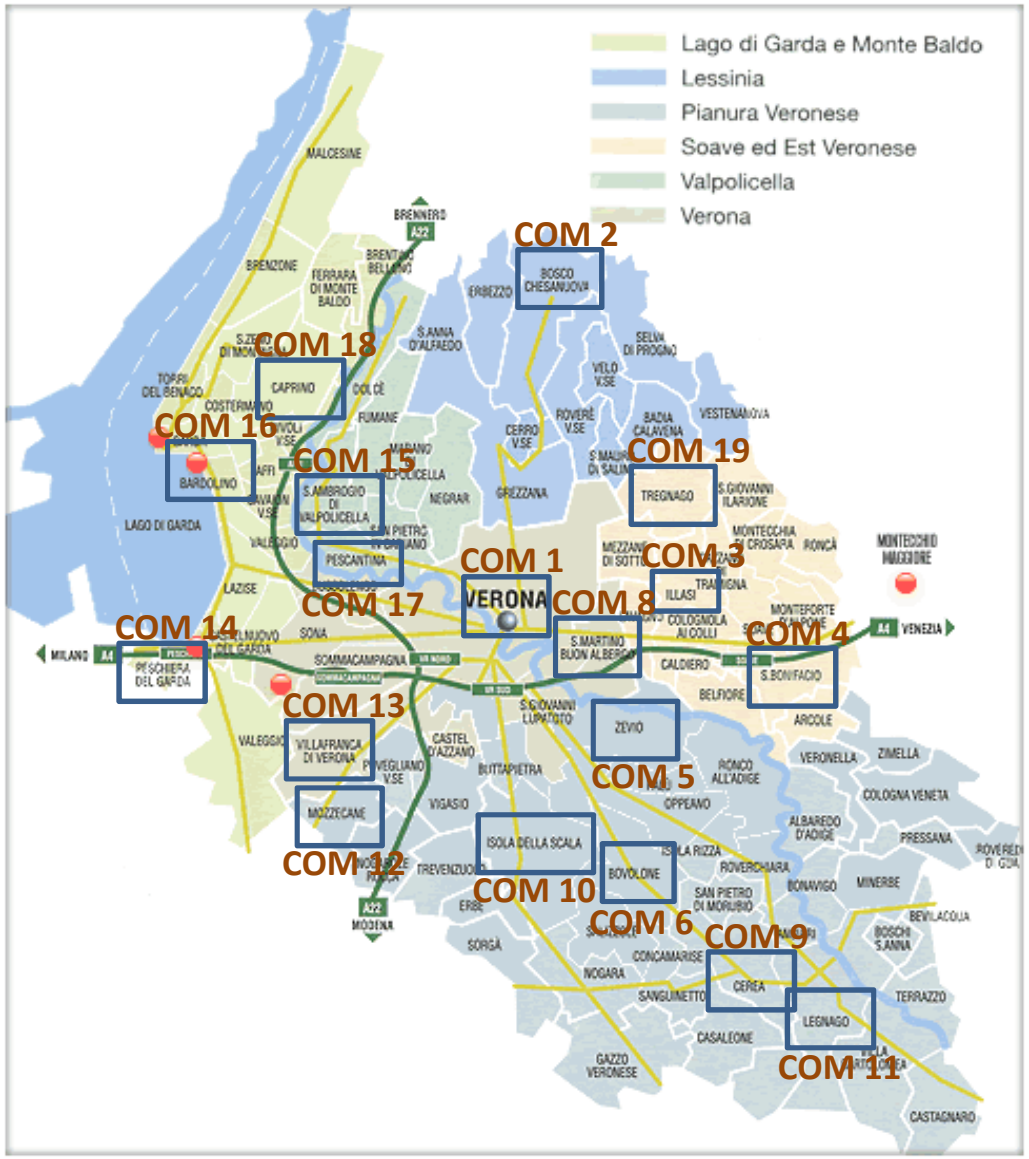

Principali modifiche alla Legge 225/92 con la Legge 100/12

A vent'anni dalla sua nascita il Servizio Nazionale della Protezione Civile viene riformato.

Il decreto legge n. 59 del 15 maggio 2012, convertito nella legge n. 100 del 12 luglio 2012, modifica e integra la legge n. 225 del 1992 istitutiva del Servizio.

Principali modifiche alla Legge 225/92 con la Legge 100/12

Le attività della Protezione Civile vengono ricondotte al nucleo originario di competenze definito dalla legge 225/1992, dirette principalmente a fronteggiare le calamità e a rendere più incisivi gli interventi nella gestione delle emergenze.

Viene ribadito il ruolo di indirizzo e coordinamento del Dipartimento della Protezione Civile delle attività delle diverse componenti e strutture operative del Servizio Nazionale.

La legge 100/2012
con i principali punti chiave per tutto il sistema

1. Classificazione degli eventi calamitosi;
2. Le attività di Protezione Civile;
3. La dichiarazione dello Stato di Emergenza;
4. Il potere di Ordinanza;

Le leggi 100/2012 e 119/2013

In questo senso, le leggi ridefiniscono la prima fase dell'emergenza, ponendo l'accento sul **"fattore tempo"**.

Viene specificato che i mezzi e i poteri straordinari per fronteggiare le calamità (eventi di tipo "c") vanno utilizzati per **interventi temporali limitati e predefiniti**:

la durata dello stato di emergenza di regola non può superare i **180 giorni**, con possibilità di proroga per altri **180 giorni**.

Le leggi 100/2012 e 119/2013

Lo stato di emergenza può essere dichiarato anche **“nell’imminenza”** e non solo **“al verificarsi”** dell’evento calamitoso.

L'amministrazione competente in via ordinaria allo scadere dello stato dell'emergenza viene individuata non più nella deliberazione dello stato di emergenza del Consiglio dei Ministri, ma **nell'ordinanza di subentro che viene emanata allo scadere dello stato di emergenza**

La legge 100/2012

Altri passaggi significativi della legge100/2012 riguardano le attività di protezione civile. Accanto alle attività di:

“previsione e prevenzione dei rischi” e di

“soccorso delle popolazioni”

viene meglio specificato il concetto di

“superamento dell’emergenza”,

cui si associa ogni altra attività necessaria e indifferibile diretta al

“contrasto dell’emergenza” e alla **“mitigazione del rischio”**

connessa con gli eventi calamitosi.

La legge 100/2012

Le attività di prevenzione vengono esplicitate e per la prima volta si parla chiaramente di:

1. Allertamento;
2. Pianificazione d'emergenza;
3. Formazione;
4. Diffusione della conoscenza di Protezione Civile;
5. Informazione alla popolazione;
6. Applicazione della normativa tecnica
7. Esercitazioni.

La legge 100/2012

Il sistema di allerta nazionale per il rischio meteo-idrogeologico e idraulico viene inquadrato in maniera organica attraverso i Centri Funzionali regionali, riprendendo così i vari provvedimenti che negli anni hanno disciplinato le attività di allertamento ai fini di protezione civile.

Il Centro Funzionale fa parte del
Servizio Protezione Civile e Sicurezza Locale
della Regione Marche
Area Meteorologica
Area Idrologica Geologica Nivologica
Area Informatica
Area Sismologica

La legge 100/2012

La legge 100/2012 ribadisce poi il ruolo del **Sindaco** come autorità comunale di protezione civile, precisandone i compiti nelle attività di soccorso e assistenza alla popolazione.

Una novità importante riguarda i **Piani Comunali di emergenza**, che devono essere redatti entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, e periodicamente aggiornati.

03 Dicembre 2008

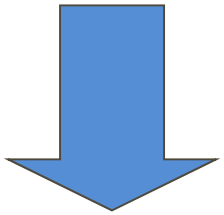

Direttiva PCM – ***Indirizzi operativi per la gestione dell'emergenza***

DPCM – ***Organizzazione e Funzionamento di SISTEMA presso la Sala Situazione ITALIA del D.P.C.***

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (1)

Procedure nate al fine di ottimizzare le capacità del Servizio Nazionale di Protezione civile in termini di:

- **Allertamento**
- **Attivazione**
- **Intervento**

Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze (2)

Disciplinano la:

- **Gestione del flusso delle informazioni**
- **L'attivazione e il coordinamento delle componenti del Servizio Nazionale di P.C.**
- **Descrivono il modello organizzativo**
- **Indicano per ciascuno gli interventi prioritari da mettere in atto a livello nazionale per supportare e integrare la risposta locale**

SISTEMA - Sala situazioni ITALIA

Attiva 24 ore su 24 - 365 gg. l'anno con personale del Dipartimento della Protezione Civile e delle seguenti Strutture Operative:

- **Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco**
- **Forze Armate** (attraverso Comando Operativo di Vertice Interforze)
- **Polizia di Stato**
- **Arma dei Carabinieri**
- **Guardia di Finanza**
- **Corpo Forestale dello Stato**
- **Capitaneria di porto – Guardia Costiera**
- **Croce Rossa Italiana**

Previo accordo o se la situazione emergenziale lo richiede la struttura modulare permette l'integrazione con la postazione per il rappresentante delle Regioni e Province Autonome e per le **altre strutture operative**.

SISTEMA: Funzioni in situazione ordinaria

- Ricevere, richiedere, raccogliere, elaborare e verificare le notizie riguardanti situazioni emergenziali previste o in atto e seguirne le evoluzioni,
- Assumere informazioni sugli interventi posti in essere e sulle misure adottate a livello locale e regionale,
- Mantenere un raccordo informativo con le sale operative nazionali delle forze istituzionali preposte al soccorso e/o pubblica utilità, le sale operative di protezione civile delle regioni e delle province autonome, quelle delle amministrazioni provinciali, gli UTG, le sale operative nazionali e le strutture di controllo centrale degli enti ed amministrazioni che gestiscono le reti e le infrastrutture di servizi,
- All'interno del Dipartimento opera in raccordo con i diversi uffici e servizi competenti e mantiene un collegamento informativo ed operativo costante con il Centro Funzionale Centrale, il Centro Operativo Emergenze Marittime (COEM) e il Centro Operativo Aereo Unificato (COAU),
- Produrre un Notiziario quotidiano pubblicato su internet con accesso riservato.

SISTEMA: Funzioni in emergenza

- Oltre a svolgere attività di monitoraggio e sorveglianza ha il compito di allertare e, se necessario, attivare le diverse componenti e strutture del Servizio,
- Nel caso di emergenza di carattere eccezionale si configura come struttura di ausilio all'unità di crisi, la cui attività è organizzata per "Funzioni di supporto" a cui partecipano i diversi Uffici/Servizi del Dipartimento e se necessario le diverse componenti e strutture operative del Servizio,
- I partecipanti all'Unità di Crisi devono possedere delega di potere decisionale,
- Garantire la propria attività di supporto al Comitato Operativo di protezione civile nelle prime ore dell'evento.

Le Funzioni di SISTEMA

Mantiene il raccordo con il COAU e il CFC

(Centro Operativo Aereo Unificato – Centro Funzionale Centrale)

ZCZC0104/SXB
YTN11025
R CRO S0B S41 QBJC
MALTEMPO:TRENTINO;ANCORA BLACK OUT ELETTRICI E STRADE CHIUSE

(ANSA) - TRENTO, 2 DIC - Permangono ancora situazioni di black out elettrici e chiusure strade in alcune zone del Trentino, soprattutto in val di Non, provocate dalle nevicate delle ultime 48 ore.

Riceve, richiede elabora e verifica le notizie

Garantisce la diffusione delle informazioni alle componenti e strutture operative

Allerta le componenti e le strutture operative

In emergenza si configura come struttura di supporto al comitato operativo

Flusso delle informazioni

SALE OPERATIVE NAZIONALI

SALE OPERATIVE REGIONALI E PROVINCIALI

PROTEZIONE CIVILE NAZIONALE

SALA SITUAZIONE ITALIA - SISTEMA

SALE OPERATIVE NAZIONALI DEI SERVIZI

www.cri.it

Croce Rossa Italiana

Le procedure operative

Risorse disponibili (caratteristiche, quantità, dislocazione e tempistica)

Necessità di concorso o supporto nell'intervento

Contatti costanti fino alla conclusione della situazione in atto

Interventi già effettuati o previsti (tipologia, località, tempistica e risorse impiegate)

Report delle attività svolte

Comunicazione della notizia verificata

Domande?

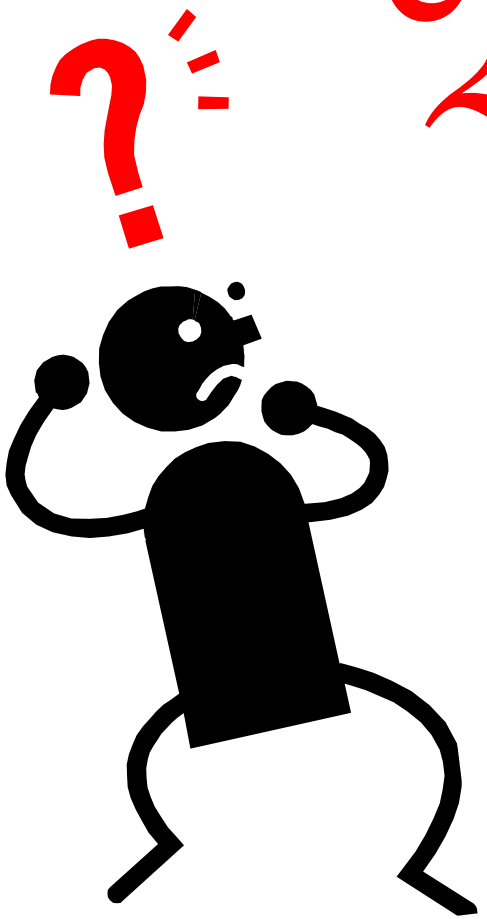

WWW.CRI.IT
CROCE ROSSA ITALIANA

Grazie per l'attenzione